

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. IV-quater
n. 28

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE CASTAGNETTI)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

ROBERTO CASTELLI

procedimento civile pendente presso il Tribunale di Milano

Comunicata alla Presidenza il 4 ottobre 2005

ONOREVOLI SENATORI. – Il senatore Roberto Castelli – con lettera del 23 settembre 2005 – ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in relazione ad un procedimento civile, pendente presso il Tribunale di Milano, a seguito dell'atto di citazione per risarcimento dei danni presentato il 27 maggio 2005 su istanza del dottor Adriano Sansa.

L'azione per risarcimento danni, intentata il 27 maggio 2005, concerne le opinioni dal senatore espresse in una lettera pubblicata sul numero 7/2003 del settimanale «Famiglia Cristiana».

L'antefatto è rappresentato da un articolo che il dottor Sansa aveva scritto sul numero 5 del 2003 del settimanale «Famiglia Cristiana», nel quale si criticava la proposta ministeriale di depenalizzazione di alcuni reati posti a tutela dell'ambiente, tra i quali la fattispecie incriminatrice del versamento in mare di sostanze inquinanti. La lettera del senatore Castelli, sul punto, replicava che in materia l'unica depenalizzazione proposta era quella riferita al comma 2 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, laddove è previsto l'obbligo di tenere un registro su cui annotare le eventuali perdite della nave. Nella medesima lettera il senatore Castelli, nel difendere la proposta di legge frutto del lavoro della commissione ministeriale presieduta dal dottor Nordio, segnalava ai lettori che le critiche avanzate da Sansa erano frutto di ignoranza (del testo della proposta di legge) ovvero di malafede.

Dopo aver contestato l'affermazione secondo cui le depenalizzazioni in questione avrebbero abbassato il livello della tutela penale a favore dell'ambiente, il senatore Castelli si sofferma sulla firma dell'articolo,

che era: «Adriano Sansa, magistrato». Ciò avrebbe dato una veste istituzionale all'articolista, accreditandolo all'opinione pubblica «come magistrato ignorante e in malafede (...) assolutamente pressapochista o fazioso quando scende nell'agone politico». La lettera si conclude formulando alcune domande retoriche sul pericolo che i cittadini possano essere indotti a credere che «il pressapochismo e la faziosità fanno parte del suo bagaglio culturale e della sua attitudine mentale», che essi possano «temere che egli possa esercitare le sue altissime funzioni nello stesso modo in cui scrive i suoi articoli» e che «qualcuno possa anche mettere in dubbio l'imparzialità di giudizio».

Invitando ad una lettura dell'intero contesto della lettera per valutarne il carattere diffamatorio, l'attore sottolinea nelle espressioni citate «una innegabile efficacia offensiva e denigratoria del patrimonio morale del destinatario (...) in pieno e stridente contrasto con tutta la sua attività di magistrato (...) ma anche di attento e stimato opinionista e scrittore (...) e (...) persona di indiscutibile notorietà, che ha ricoperto, con riconosciuto prestigio e dignità, anche la carica di sindaco di Genova», oltre a numerosi altri incarichi in organizzazioni pubbliche e non governative diffusamente elencate.

Dopo aver qualificato la sua richiesta come risarcimento dei danni non patrimoniali causati dal convenuto alla propria reputazione, decoro e dignità professionale, il dottor Sansa cita in giudizio il «dott. ing. Roberto Castelli» all'udienza del 12 ottobre 2005 del Tribunale di Milano (indicato come territorialmente competente in quanto giudice del luogo in cui «Famiglia Cristiana» è stato stampato).

* * *

Il Presidente del Senato ha deferito la questione alla Giunta in data 26 settembre 2005 e l'ha annunciata in Aula il 27 settembre 2005.

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 28 settembre 2005, ascoltando il senatore Castelli, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato nella seduta del 28 settembre 2005. Il soggetto audito ha, tra l'altro, rilevato l'anomalia del ritardo di circa due anni, tra i fatti di causa e l'azione civile proposta, domandandosi se ciò non sia ascrivibile al mancato concerto del Ministro della giustizia in riferimento agli sviluppi di carriera del dottor Sansa.

* * *

L'attore si riferisce al convenuto come «ministro della giustizia Castelli», invocando tale carica rivestita anche per la qualificazione del fatto come diffamatorio: si adduce, oltre alla sua gravità, la diffusione del veicolo di informazione, la credibilità di cui gode la pubblicazione ed il rilievo dello scritto, «trattandosi di lettera scritta dal Castelli che riveste la carica di Ministro della Giustizia».

Eppure, nella polemica intrapresa da un opinionista nei confronti di un politico, non è dato leggere né da un lato né dall'altro l'esercizio di pubbliche funzioni; piuttosto, nello scambio anche acre di giudizi politici si coglie il normale rapporto che dovrebbe esistere tra mondo dell'informazione e soggetti eletti, rispetto al quale introdurre elementi spuri come le azioni giudiziarie - anche solo in campo civile - rappresenta un'anomalia ai limiti dell'intimidatorio.

La particolare posizione del Ministro, che nel nostro ordinamento costituzionale può anche essere parlamentare ma che non può ovviamente spiegare la sua attività negli atti tipici che questa funzione contempla (presentazione di atti di sindacato ispettivo, di disegni di legge di iniziativa individuale

che non impegnino la responsabilità del Governo di cui è parte, ecc.), produce una spequazione rispetto alla copertura costituzionale di cui gode il mero parlamentare, visto che la giurisprudenza costituzionale riconnette il nesso funzionale alla preesistenza di atti parlamentari tipici in corrispondenza contenutistica sostanziale con l'espressione delle opinioni.

L'unica analogia che si rinviene nella giurisprudenza della Giunta, in proposito, è quella con la condizione del parlamentare che a Camere sciolte eserciti attività di cronaca o di critica politica su fatti successivi allo scioglimento, senza perciò avere la possibilità di riprodurre atti di sindacato ispettivo preesistenti. Infatti, nella XIII legislatura il Doc. IV-quater n. 34 (sen. Renato Meduri) affermò che «lo scopo di un qualsiasi atto ispettivo è la risposta allo stesso da parte dell'organo governativo cui è rivolto che, nella specie, ossia allorquando le Camere sono sciolte e già indette le nuove elezioni - come nel caso - renderebbe assolutamente vano il ricorso a quell'atto di controllo parlamentare. In tal caso quale altra alternativa assisterebbe il parlamentare - che, come è noto, rimane in carica fino all'insediamento delle nuove Camere - che, in tale qualità, e non già in quell'altra di semplice «candidato» ha, più che il diritto, il dovere di denunciare alla pubblica opinione, *rectius*, agli elettori, i rischi di votare un candidato nei cui confronti erano già stati raccolti gravi riscontri investigativi di collusioni mafiose corroborate da dichiarazioni di collaboratori di giustizia già vagliate positivamente dagli organi giurisdizionali, se non quello del pubblico comizio e delle dichiarazioni in campagna elettorale?».

La medesima domanda, *mutatis mutandis*, varrebbe per il rappresentante del Governo che fosse parlamentare, per il quale la copertura dell'articolo 68, primo comma, non si potrebbe esercitare nonostante che la prima qualifica non escluda affatto le guarentigie della seconda.

Poiché in quel caso (2 febbraio 1999) la Giunta ha deliberato di proporre all'Assemblea di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Meduri, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (e l'Assemblea del Senato, il 17 febbraio 1999, approvò le conclusioni della Giunta), non pare possibile discostarsi da quel precedente (confermato in questa legislatura dal Doc. IV-quater n. 22) nel caso di specie, che comunque rappresenta un'estrinsecazione del diritto di critica motivato politicamente.

* * *

Per tali motivi la Giunta propone, a maggioranza, di dichiarare che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

CASTAGNETTI, *relatore*